

23/07



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLI - ESENTE BOLLI

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. Vincenzo CARBONE - Presidente aggiunto -
- Dott. Paolo VITTORIA - Pres. di sezione -
- Dott. Roberto Michele TRIOLA - Consigliere -
- Dott. Giulio GRAZIADEI - Consigliere -
- Dott. Francesco TRIFONE - Consigliere -
- Dott. Guido VIDIRI - Consigliere -
- Dott. Mario CICALA - Consigliere -
- Dott. Salvatore SALVAGO - Consigliere -
- Dott. Raffaele BOTTA - Rel. Consigliere -

Regolamento preventivo di giurisdizione. Impugnazione di cartella di pagamento per contributi SSN. Giurisdizione del giudice tributario.

R.G.N. 23371/04

Cron. 123

Rep.

Ud. 7/12/06
C.C.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

MARIOTTI COSTRUZIONI s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Bocca di Leone 78, presso l'avv. prof. Maurizio Cinelli, che la rappresenta e difende giusta delega in calce al ricorso;

fb

- ricorrente -

contro

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e

2706
2006



quale mandatario della S.C.C.I. S.p.A., Società di Cartolarizzazione dei crediti INPS ai sensi dell'art. 13, L. n. 448/1998, elettivamente domiciliato in Roma, via della Frezza 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avv.ti Fabrizio Correrà e Antonietta Coretti giusta delega in calce al controricorso;

- controricorrente -

Per regolamento di giurisdizione ex art. 41 c.p.c. con riferimento al procedimento pendente innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Ancona, Sez. 5, introdotto con ricorso iscritto al n. 507/04;

udito l'avv. Nicolini (per delega) per la società ricorrente;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 dicembre 2006 dal Consigliere Dott. Raffaele Botta;

Viste le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Antonio Martone, il quale ha chiesto dichiararsi la giurisdizione del giudice tributario.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia concerne l'impugnazione di una cartella di pagamento recante l'iscrizione a ruolo di contributi per servizio sanitario nazionale e delle relative sanzioni, pretesi dall'INPS in riferimento a prestazioni



di lavoro subordinato per gli anni 1995, 1996 e 1997, sulla base di un verbale ispettivo nel quale era rilevato il mancato rispetto del minimale settimanale imponibile ai fini contributivi previsto dall'art. 29, D.L. n. 244/1995 (conv. con L. n. 341/1995) per i datori di lavori esercenti l'attività edile.

La società debitrice proponeva la propria opposizione con ricorso tanto alla Commissione Tributaria Provinciale di Ancona, quanto al Tribunale di Ancona, in funzione di giudice del lavoro: ciò per la situazione di incertezza, determinata, da un lato, dalle indicazioni contenute nella cartella *de qua*, la quale espressamente attribuiva al Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, la giurisdizione sulla eventuale opposizione, e, dall'altro, dalla disposizione di cui all'art. 2, D.Lgs. n. 546/1992, come modificato dall'art. 12, L. n. 448/1998, la quale assegnava, invece, la giurisdizione in materia al giudice tributario.

Permanendo tale incertezza, la società Mariotti Costruzioni ha proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione perché sia dichiarato se la giurisdizione sulla controversia in atto spetti al giudice tributario o al giudice ordinario. L'INPS si è costituita con controricorso, chiedendo che sia dichiarata «a quale autorità giurisdizionale debba essere attribuita la compe-

RS



tenza a decidere le controversie afferenti i contributi dovuti al SSN in relazione ai periodi contributivi anteriori al 1 gennaio 1998».

MOTIVAZIONE

Preliminarmente va affermata l'ammissibilità del ricorso, dando continuità all'orientamento già espresso da queste Sezioni Unite, secondo cui «in presenza di ragionevoli dubbi in ordine alla giurisdizione, l'istanza di regolamento preventivo può essere proposta anche dall'attore nel giudizio di merito, indipendentemente da eccezioni sul punto da parte del convenuto» (Cass. S.U. ord. nn. 10995 del 2002; 12412 del 2004; 603 del 2005; 20504 del 2006).

Nel merito - stante la chiara formulazione dell'art. 2, D.Lgs. n. 546/1992, come sostituito dall'art. 12, comma 2, L. n. 448/2001 - va affermata la giurisdizione del giudice tributario, senza che abbia alcuna rilevanza la natura risalente del credito, in quanto la giurisdizione si determina al momento della domanda (nel caso di specie proposta in data successiva alla rilevata modifica normativa).

La norma processualtributaria, nella ricordata nuova formulazione, attribuisce alla cognizione del giudice tributario «tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, compresi quelli regio-

RM



nali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, nonché le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio».

L'esplicita inclusione del "contributo per il Servizio Sanitario Nazionale" nell'area della giurisdizione tributaria esimerebbe dall'interrogarsi sulla natura di "tributo" della prestazione patrimoniale in questione. Tuttavia, questa Corte ha già avuto modo di affermare la natura tributaria del "contributo" *de quo*, in ragione del fatto che siffatta natura deve essere riconosciuta a «tutte quelle prestazioni che non trovino giustificazione o in una finalità punitiva perseguita dal soggetto pubblico, o in un rapporto sinallagmatico tra la prestazione stessa ed il beneficio che il singolo riceve». Orbene il "contributo" *de quo* «trova applicazione, a prescindere dall'*an* e dal *quantum*, dei servizi (e della natura degli stessi) richiesti sul reddito del contribuente. In pratica, la sua determinazione non ha un rapporto sinallagmatico con l'utilizzazione del Servizio poiché il gravame sussiste anche se l'interessato, che pure ha il potenziale diritto ad ottenere l'assistenza, non richiede l'utilizzazione del Servizio sanitario nazionale. Anche se, impropriamente, è denomi-



nato "contributo", in effetti, privilegia l'aspetto impositivo in quanto, dal quadro normativo suddetto, emergono, da un lato, la presenza di un'obbligazione tributaria, di strumenti di acquisizione coercitiva, di imposizione autoritativa, e di obbligatorietà del versamento e, dall'altro, l'assenza di una qualsiasi forma di beneficio diretto della prestazione correlato al pagamento delle somme dovute» (Cass. n. 23800/2004). E la Corte non ha mancato in tale occasione di rilevare che la descritta prospettiva appare recepita - specie per quanto attiene al contributo qui in esame - dall'art. 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che ha modificato l'art. 2, D.Lgs. n. 546/1992 nel senso dapprima ricordato.

Peraltro, la stessa Corte costituzionale, in precedenza, aveva ritenuto inammissibile il referendum abrogativo relativo all'art. 63, L. n. 833/1978, sulla base di una considerazione della natura tributaria del previsto contributo per il Servizio sanitario nazionale, in relazione alla presenza di due elementi fondamentali: «da un lato, l'imposizione di un sacrificio economico individuale realizzata attraverso un atto autoritativo di carattere ablatorio; dall'altro, la destinazione del gettito scaturente da tale ablazione al fine di integrare la finanza pubblica, e cioè allo scopo di

RB



apprestare mezzi per il fabbisogno finanziario necessario a coprire spese pubbliche (nel caso il finanziamento della spesa pubblica sanitaria)» (Corte cost. sent. n. 2 del 1995). Nella medesima sentenza il giudice delle leggi evidenziava una serie di elementi caratterizzanti la natura tributaria del contributo *de quo*: «adossamento dell'obbligo di contribuire al servizio sanitario nazionale su tutti i cittadini che percepiscono una retribuzione o un reddito imponibile ai fini fiscali; versamento annuale commisurato al reddito e indipendente dalle prestazioni erogate dal servizio sanitario a favore del singolo contribuente; applicazione per il mancato versamento o per l'omessa o infedele dichiarazione delle sanzioni previste per l'analogo comportamento in materia tributaria, etc.».

Queste considerazioni intorno alla "natura tributaria" del contributo in questione già escludono che possa ritenersi fondata l'eccezione di legittimità costituzionale della norma processualtributaria sollevata dal ricorrente con riferimento agli art. 25 e 102 Cost. dato che, proprio in ragione dell'affermata natura del contributo non può ritenersi superato il "limite di non snaturare le materie attribuite alla competenza del giudice tributario" (v. Corte cost. ord. n. 144/1998).

Ancor più, sempre con riferimento all'affermata natura

RS



del contributo in questione, non può ritenersi violato il principio di ragionevolezza che secondo la più recente giurisprudenza di queste Sezioni Unite costituisce l'unico limite possibile alla innegabile «tendenza espansiva dell'ambito della giurisdizione tributaria, estesa dal legislatore, per ragioni di connessione in senso ampio, a materie estranee alle imposte e tributi» (Cass. S.U. ord. n. 2888/2006). Con tale ordinanza le Sezioni Unite hanno affermato il seguente principio: «In applicazione del nuovo testo dell'art. 2 del d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, introdotto dall'art. 12 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 - il quale ha previsto l'attribuzione alla giurisdizione tributaria di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, nonché le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio -, è devoluta alla giurisdizione delle commissioni tributarie la controversia relativa all'opposizione avverso l'ordinanza irrogativa di sanzione amministrativa emessa dall'amministrazione finanziaria per violazione dell'art. 3, comma terzo, del d.l. 22 febbraio 2002, n. 12, convertito nella legge n. 23 aprile 2002, n. 73,

RB



relativa all'omessa registrazione di lavoratore dipendente nelle scritture obbligatorie. Infatti, pur non potendosi riconoscere a quest'ultima disposizione natura propriamente tributaria, deve ritenersi che la relativa sanzione amministrativa si aggiunge al sistema sanzionatorio contenuto nei decreti legislativi nn. 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997, dal momento che, ai sensi dell'art. 3, comma quarto, del suddetto d.l. n. 12 del 2002, competente ad irrogare la sanzione è l'Agenzia delle entrate, con la conseguenza che viene in rilievo la specifica previsione di competenza del giudice tributario per "le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari", come risultante dal novellato art. 2 del citato d. lgs. n. 546 del 1992, il quale prevede che tale giurisdizione sussiste, in via residuale, anche con riferimento all'organo (Agenzia delle entrate) che applica una sanzione amministrativa in ordine ad infrazioni commesse in violazione di norme di svariato contenuto, non necessariamente attinenti a tributi (come nella specie), per quanto evidenziato dall'impiego del termine "comunque"».

Deve essere, quindi, dichiarata la giurisdizione del giudice tributario. In considerazione delle condizioni di obiettiva incertezza interpretativa, sussistono gi-

RS



sti motivi per compensare integralmente tra le parti,
le spese del presente regolamento.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Pronunciando sul ricorso dichiara la giurisdizione del
giudice tributario. Compensa per intero tra le parti le
spese di questo regolamento.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16
novembre 2006.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Dott. Raffaele Botta

Dott. Vincenzo Carbone

IL CANCELLIERE C1
Giovanni Giambattista

Depositata in Cancelleria



oggi, 11 GEN. 2007

IL CANCELLIERE C1
Giovanni Giambattista